

COMUNE DI CASTEL FOCOgnANO

STATUTO

1) Di apportare al testo del nuovo Statuto comunale approvato con propria deliberazione n. 71 del 23 ottobre 2000 le seguenti modifiche dettate dalla decisione n. 81 del 29 novembre 2000 del Co.Re.Co.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Il Comune di Castel Focognano

La Comunità locale di Castel Focognano, soggetto di autonomia riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana, costituisce un Ente denominato "Comune di Castel Focognano" che è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali dello Stato che ne determinano le funzioni e dalle norme del presente Statuto.

Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 - Stemma e Gonfalone del Comune di Castel Focognano

Il Comune ha come segno distintivo proprio lo stemma riconosciuto con provvedimento del 16 settembre 1953 del Presidente del Consiglio dei Ministri ed iscritto nel Libro Araldico degli Enti morali.

Il Comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con decreto del 31 luglio 1954 del Presidente della Repubblica.

L'uso del gonfalone è disciplinato dalle norme di legge in vigore.

Art. 3 - Territorio del Comune di Castel Focognano

Il Comune di Castel Focognano comprende la parte di suolo nazionale delimitato con il piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24/12/1954 n. 1228 approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Il territorio di cui al precedente comma comprende la frazione capoluogo di Rassina, nella quale è istituita la sede del Comune, dei suoi Organi istituzionali e degli uffici e le frazioni di Carda, di Castel Focognano, di Pieve e Socana e di Salutio.

Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, previa consultazione della popolazione del Comune.

Allo scopo di esercitare una pluralità di funzioni in forma associata il Comune di Castel Focognano promuove l'Unione con uno o più Comuni anche non necessariamente territorialmente contigui.

L'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione sono approvati dai Consigli dei Comuni partecipanti con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

La costituzione dell'Unione avviene con le deliberazioni adottate dai singoli Consigli Comunali che approvano l'identico testo dell'atto costitutivo e lo Statuto, riuniti in uno stesso atto.

La deliberazione non è soggetta a controllo ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio.

L'atto costitutivo determinato tramite convenzione deve necessariamente prevedere i fini che l'Unione intende prefiggersi, la durata, gli organi dell'Unione, le modalità di reperimento delle risorse, i rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie, specifiche modalità gestionali come la costituzione di uffici Comuni e la delega di funzioni da parte di uno o più Comuni verso il comune individuato come capofila.

Lo Statuto recepisce e disciplina le previsioni dell'atto convenzionale le modalità di costituzione ed il funzionamento degli organi e le forme di consultazione degli enti contraenti.

Il presidente dell'Unione è scelto tra i Sindaci dei Comuni interessati.

Gli altri organi sono composti da componenti delle giunte e dei consigli dei Comuni interessati, garantendo la presenza delle minoranze.

L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione

All'Unione spettano gli introiti derivanti dalle tasse, tariffe e contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 4 - Funzioni del Comune di Castel Focognano

Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi con interventi sostenibili e ne promuove lo sviluppo.

Il Comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

Il Comune può esercitare, inoltre, eventuali funzioni delegategli da altri organismi, sia in forma temporanea che permanente.

Obiettivi preminenti del Comune sono lo sviluppo economico e sociale, finalizzato all'affermazione dei valori umani ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi e la promozione delle condizioni per rendere effettivi i diritti di tutti i cittadini.

Art. 5 - Funzioni Amministrative Generali

Il Comune esercita funzioni amministrative, previste dalla legge, nel settore della sanità, dell'assistenza e della beneficenza, dell'assistenza scolastica, dello sviluppo economico, dell'edilizia residenziale pubblica, della tutela dell'ambiente, della protezione civile.

Art. 6 - Compiti del Comune di Castel Focognano

Il Comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I Titolo IV del presente Statuto.

Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare; le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo.

Il Comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse finanziarie.

Art. 7 - Albo Pretorio

Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico che si trova in luogo pubblico accessibile a tutti.

Il Segretario Comunale attesta l'avvenuta pubblicazione degli atti, sulla base delle risultanze dell'apposito registro e della certificazione del responsabile del competente

ufficio.

Titolo II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI CASTEL FOCOGNANO

CAPO I - ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 8 - Organi del Comune di Castel Focognano

Sono Organi del Comune il Sindaco, il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale.

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune ed è il responsabile dell'amministrazione; egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

Il Consiglio è organo di indirizzo politico e di controllo politico amministrativo.

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune, attua gli indirizzi generali del Consiglio Comunale, svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Lo Statuto ed i relativi regolamenti di attuazione, nel rispetto delle riserve di legge in merito, disciplinano l'attribuzione delle funzioni e regolano i rapporti fra gli organi di cui al presente articolo nonché degli stessi con gli organi burocratici gestionali di cui al successivo titolo V.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 9 - Elezione e composizione del Consiglio Comunale

Le norme relative alla composizione, all'elezione del Consiglio, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri comunali sono stabilite dalla legge.

Art. 10 - Durata in carica del Consiglio Comunale

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Il Consiglio Comunale rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Lo scioglimento del Consiglio Comunale è pure determinato dalla cessazione dalla carica del Sindaco per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso.

Art. 11 - Consiglieri Comunali

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

Nella seduta immediatamente successiva all'elezione il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti, a norma di legge, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause previste; l'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

La posizione giuridica dei Consiglieri è regolata dalla legge.

Ogni Consigliere ha diritto ad ottenere, con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e salvo l'obbligo del segreto nei casi specificatamente disciplinati dalla legge od in conformità ad essa:

a) ogni notizia od informazione utile all'espletamento del proprio mandato, ad opera dei responsabili degli uffici e servizi;

b) copia degli atti e documenti che ritiene necessari all'espletamento del suo mandato, in esenzione da bollo e diritti, ad opera del competente responsabile dell'ufficio o servizio;

c) risposta entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo, ad opera del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato.

Ciascun consigliere comunale inoltre ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di apposite richieste di emendamenti, nei modi e nei tempi fissati nel regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere comunale indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione; esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza del Consiglio Comunale.

Hanno inoltre diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del Consiglio Comunale.

Le indennità spettanti ai Consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai Consiglieri, agli Assessori, al Sindaco ed ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non vi sia conflitto di interessi con il Comune stesso.

I Consiglieri che non intervengano alle sedute ordinarie e straordinarie del Consiglio Comunale per tre volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con delibera del Consiglio, nel rispetto della normativa sulla trasparenza e secondo le modalità previste nel regolamento sul funzionamento del Consiglio stesso.

Art. 12 - Competenze del Consiglio Comunale

Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.

Le competenze del Consiglio sono determinate dalla legge.

Il Consiglio è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio fissa le modalità con le quali fornire allo stesso servizi e attrezzature e risorse finanziarie.

Il regolamento disciplina altresì i modi di gestione delle risorse attribuite all'organo consiliare per il suo funzionamento e quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Le deliberazioni in ordine agli atti fondamentali determinati dalla legge non possono essere adottate in via d'urgenza da altri Organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica consiliare nei sessanta giorni successivi.

Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi.

Il Consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni nel corso della prima seduta utile del Consiglio e comunque entro quarantacinque giorni dalla data di proclamazione.

Il Consiglio nomina e revoca suoi rappresentanti presso Enti Aziende ed Istituzioni ove tale prerogativa è riservata dalla legge. In tale occasione o anche successivamente, ove ne ravvisi la necessità, può esprimere indirizzi per orientare l'azione dei suddetti rappresentanti. Nella nomina dovrà essere rispettato il principio di pari opportunità tra uomo e donna garantendo, ove possibile la presenza di entrambi i sessi.

Alla nomina e alla revoca di cui sopra si provvede in seduta pubblica e con votazione per scheda segreta con le modalità stabilite dal regolamento di funzionamento del Consiglio.

Il Consiglio verifica annualmente nel mese di settembre l'accertamento degli equilibri generali del bilancio e contestualmente esamina l'attuazione delle linee programmatiche di governo espresse dalla Giunta.

Il Consiglio Comunale partecipa al controllo di gestione ai sensi di quanto previsto dall'art. 74 del presente Statuto.

Art. 13 - Esercizio della Potestà Regolamentare

Il Consiglio Comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, adotta, nel rispetto della legge e del presente Statuto, i regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli Organi e per l'esercizio delle funzioni.

I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi di legge, sono pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana, rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al Commissario del Governo per il tramite del Presidente della Giunta Regionale.

Art. 14 - Commissioni Comunali Permanenti

Il Consiglio Comunale, all'inizio di ogni tornata amministrativa, istituisce con atto deliberativo adottato a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio stesso, nel suo seno Commissioni consultive permanenti composte con criterio proporzionale assicurando la presenza della minoranza.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento, le forme di partecipazione di altri soggetti sono stabilite dal regolamento.

Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare ai lavori delle Commissioni, senza diritto di voto, ove ovviamente non ne siano componenti.

Le Commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del Consiglio Comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale verbale; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del Consiglio.

Le Commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e dei membri della Giunta Comunale, nonché, previa Comunicazione al Sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli Amministratori e dei Dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti, anche parzialmente, dal Comune.

Nella composizione delle commissioni dovrà essere favorita, per quanto possibile, la presenza di entrambi i sessi in omaggio al principio di pari opportunità a cui si ispira il presente Statuto.

Art. 15 - Commissioni Comunali Speciali

Il Consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:

a) Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune;

b) Commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del Comune, di Enti e di Aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie senza vincolo di segreto d'ufficio;

Le commissioni sono composte solo da Consiglieri con criterio proporzionale.

La presidenza delle suddette commissioni con funzioni di controllo e di garanzia è conferita ai Consiglieri appartenenti al gruppo della minoranza .

Le commissioni potranno avvalersi di esperti negli specifici settori secondo criteri e modalità previste nel regolamento per il loro funzionamento.

Le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle Commissioni sono stabilite dal regolamento.

Art. 16 - Commissione per il funzionamento del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale nomina una Commissione consiliare per il regolamento interno, con rispetto del criterio proporzionale, i cui membri sono designati dai gruppi stessi in modo da garantire la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni Gruppo.

La Commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del Consiglio.

Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune, con votazione a scrutinio palese, il proprio regolamento e le modificazioni.

La Commissione è nominata per l'intera durata in carica del Consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento esaminando le proposte di Consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo con il proprio parere al voto del Consiglio.

Il regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio.

Art. 17 - Sessioni del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.

Sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di

deliberazione inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.

Le sessioni straordinarie sono tutte le altre.

Art. 18 - Convocazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, di propria iniziativa, mediante avvisi scritti riportanti l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, da Comunicare con i sistemi previsti dal regolamento per suo il funzionamento.

Il Consiglio Comunale può altresì essere convocato su richiesta scritta di almeno un quinto dei Consiglieri. La richiesta dovrà contenere le indicazioni degli argomenti da porre all'attenzione dell'organo consiliare. In tal caso il Sindaco ha l'obbligo di riunire il Consiglio entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, mettendo a disposizione degli interessati tutta la documentazione almeno quattro giorni prima; quelle straordinarie almeno tre, mettendo a disposizione degli interessati tutta la documentazione almeno due giorni prima.

In caso di accertata urgenza il Sindaco può convocare il Consiglio con un anticipo di almeno ventiquattro ore, mettendo a disposizione degli interessati tutta la documentazione almeno dodici ore prima.

L'ordine del giorno può essere integrato con nuovi argomenti da parte del Sindaco fino a ventiquattro ore prima della data fissata per la seduta del Consiglio.

Art. 19 - Interventi dei Consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà del numero dei

Consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei votanti salvo i casi per i quali la legge o il presente Statuto o il regolamento stabiliscono diversamente.

Qualora la copiosità dei punti previsti all'ordine del giorno renda impossibile la prosecuzione della seduta, il Sindaco può disporre l'aggiornamento della stessa ad altra data concordata con l'Assemblea.

Eccezionalmente le sedute del Consiglio possono essere di prima e di seconda convocazione.

Nella convocazione del Consiglio Comunale deve essere indicata anche la data della seconda convocazione ai fini di cui al comma successivo.

Quando la prima convocazione sia andata deserta non essendosi raggiunto il numero dei presenti di cui al precedente comma, alla seconda convocazione, le deliberazioni sono valide purché intervengano almeno quattro Consiglieri.

Art. 20 - Astensione dei Consiglieri Comunali

I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Il suddetto obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

I Consiglieri si astengono pure dal prendere parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni od appalti di opere nell'interesse del Comune o degli Enti soggetti alla sua amministrazione o vigilanza.

Art. 21 - Pubblicità delle Sedute del Consiglio Comunale

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge e dal regolamento per il suo funzionamento.

Art. 22 - Presidenza delle Sedute del Consiglio Comunale

Presiede il Consiglio, di cui fa parte a tutti gli effetti, il Sindaco, o il Vicesindaco, in caso di sua assenza o impedimento.

Nell'ipotesi in cui sia stata conferita la carica di Vicesindaco ad un Assessore esterno la seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano.

Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che nell'elezione a tale carica ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza. A parità di voti si fa riferimento al più anziano d'età.

Chi presiede l'adunanza del Consiglio Comunale investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

Chi presiede il Consiglio ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

Può, inoltre, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 23 - Votazioni e Funzionamento del Consiglio Comunale

Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata con la maggioranza dei votanti.

Le votazioni sono palesi; le deliberazioni concernenti persone vengono adottate a scrutinio segreto.

In caso di votazione segreta le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Il Sindaco di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/5 dei Consiglieri può convocare su specifiche e particolari problematiche che coinvolgano l'intera Comunità Consigli Comunali aperti. In tali Consigli è assicurata la partecipazione con diritto di parola ai cittadini, alle organizzazioni ed associazioni a rappresentanti della Comunità Montana, della Regione, della Provincia.

Sono fatte sempre salve le competenze del Consiglio.

Allo stesso modo il Sindaco o 1/5 dei Consiglieri possono convocare udienze conoscitive volte ad acquisire notizie, informazioni, documentazioni utili all'attività del Comune.

Art. 24 - Verbalizzazione delle sedute del Consiglio Comunale

Delle sedute del Consiglio Comunale viene redatto, apposito verbale, a cura del segretario comunale; in caso di assenza del segretario il verbale è redatto dal vice segretario ovvero, laddove la predetta qualifica non sia attribuita, da un dipendente a ciò delegato ai sensi di quanto previsto dall'art. 58 lett. b) del presente Statuto.

Alle sedute del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, gli Assessori non Consiglieri.

Partecipa altresì alle sedute il segretario comunale con diritto di intervento, ma senza diritto di voto.

Il processo verbale indica in maniera sintetica i punti principali della discussione e il numero di voti resi pro e contro ogni proposta.

Ogni Consigliere comunale ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

Il regolamento stabilisce:

a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso delle rettificazioni eventualmente richieste dal Consiglieri comunali;

b) le modalità secondo cui il processo verbale può darsi per letto.

Il dibattito delle sedute del Consiglio Comunale viene registrato con procedimento fonografico; dopo sei mesi dalla stesura degli atti conseguenti le registrazioni verranno cancellate, salvo diversa disposizione motivata del Sindaco.

Art. 25 - Pubblicazione delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Le deliberazioni del Consiglio Comunale devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, in caso di urgenza.

CAPO III - LA GIUNTA E IL SINDACO

Sezione 1[^] - LA GIUNTA

Art. 26 – Composizione e nomina

La Giunta Comunale, è organo collegiale composto, dal Sindaco, che la convoca e la presiede e da almeno quattro Assessori, uno dei quali è nominato Vicesindaco.

Il Sindaco può, ove lo ritenga opportuno, portare tale numero fino al massimo consentito dalla legge.

Nell'ipotesi di parità il voto del Sindaco è determinante.

Nella nomina degli Assessori deve essere assicurata la pari opportunità tra uomo e donna.

Gli Assessori sono nominati dal Sindaco, che ne dà Comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo aver verificato l'esistenza delle condizioni di eleggibilità e l'inesistenza di cause di incompatibilità in base ad autocertificazione presentata dagli stessi ed assunta agli atti.

Gli Assessori possono essere non Consiglieri, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere comunale.

Gli Assessori entrano in carica e cessano dalla stessa dalla data di Comunicazione della nomina o della revoca al Consiglio.

Non può essere nominato Assessore non Consigliere chi abbia concorso come candidato alle elezioni del Consiglio Comunale in carica e sia risultato non eletto.

Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e gli affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune né possono assumere consulenze ed incarichi presso Enti ed Istituzioni dipendenti o sottoposti al controllo del Comune.

Art. 27 - Revoca e Dimissioni degli Assessori,

Il Sindaco può revocare in ogni momento uno o più Assessori, dandone motivata

Comunicazione al Consiglio, unitamente alla Comunicazione della nomina del nuovo o dei nuovi Assessori.

Gli Assessori possono rimettere le proprie dimissioni nelle mani del Sindaco, che procederà nei confronti del Consiglio con le modalità di cui al precedente comma.

Art. 28 - II Vicesindaco

Contestualmente alla nomina dei componenti della Giunta il Sindaco conferisce ad uno degli Assessori la carica di Vicesindaco.

Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, ovvero nei casi di sospensione previsti dalla legge.

Il Vicesindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso dello stesso Sindaco nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge che comportano la decadenza della giunta municipale e lo scioglimento del Consiglio Comunale; tali funzioni vengono svolte dal Vicesindaco sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco.

Il Consiglio e la Giunta Comunale restano in carica fino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.

Nell'ipotesi in cui sia stata conferita la carica di Vicesindaco ad un Assessore esterno la seduta del Consiglio Comunale è presieduta dal Consigliere anziano.

Art. 29 - Competenze della Giunta

La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio cui riferisce annualmente e nei cui confronti svolge funzioni propositive e di impulso.

In particolare la Giunta esercita funzioni di indirizzo politico amministrativo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti anche tramite l'istituto del nucleo di valutazione.

La Giunta compie gli atti amministrativi che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo statuto ad altri organi, nonché quelli espressamente attribuiti dal presente statuto.

I regolamenti di attuazione dello statuto individuano espressamente le tipologie dei

provvedimenti riservati alla competenza della Giunta nonché i modi ed i tempi di adozione degli stessi, nel rispetto di quanto previsto al comma precedente.

La Giunta adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Modifica le tariffe comunali, all'interno dei limiti minimi e massimi fissati dal Consiglio.

Propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti a persone ed associazioni, conformemente alle disposizioni legislative e conformemente alle previsioni regolamentari e nomina la commissione contributi che sulla base dei suddetti criteri determina le elargizioni.

Dispone circa la nomina e la revoca del Direttore Generale o il conferimento della relativa funzione al Segretario Comunale. L'atto di nomina e revoca è proprio del Sindaco che lo esercita sulla base della normativa vigente. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Sindaco.

Dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni.

Approva gli accordi di contrattazione decentrata.

Approva il P.E.G. e le modifiche alle dotazioni assegnate ai singoli servizi.

Autorizza il Sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del Comune nei giudizi di primo grado e rinnova l'autorizzazione per i gradi successivi.

Contrae i mutui previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio Comunale.

Determina la dotazione organica in coerenza con il programma triennale del fabbisogno del personale.

Individua l'organo preposto all'applicazione delle sanzioni disciplinari diversi dal rimprovero verbale e dalla censura.

Art. 30 - Funzionamento

La Giunta è convocata dal Sindaco o in sua assenza o impedimento dal Vicesindaco che ne fissa l'ordine del giorno.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa determinazione della Giunta stessa.

Delle sedute della Giunta viene redatto apposito verbale a cura del segretario comunale e, in caso di assenza, dal vicesegretario, ovvero, qualora tale qualifica non risulti attribuita, da un dipendente a ciò delegato dal Segretario del Comune, sottoscritto dal Sindaco e dal verbalizzante.

Gli Assessori comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. Il suddetto obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

I componenti la Giunta Comunale competenti in materia di urbanistica, edilizia, lavori pubblici, devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Il Sindaco può disporre che alle sedute partecipino, nel corso dell'esame di particolari argomenti e con funzioni consultive, i dipendenti, il revisore dei conti, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende o Istituzioni, i professionisti esterni incaricati di prestare la loro opera in merito agli stessi argomenti; in tali casi ne viene fatta menzione nel verbale.

Art. 31 - Provvedimenti

I provvedimenti adottati dalla Giunta rivestono carattere di deliberazioni collegiali, che, in quanto tali ed in presenza di almeno la metà degli aventi diritto, sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti presenti.

Possono essere sottoposte all'esame della Giunta solamente le proposte che siano redatte sulla base del giusto procedimento così come definito all'art. 60 del presente statuto.

Sezione 2[^] - IL SINDACO

Art. 32 - Rinvii

Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

Il Sindaco entra in carica all'atto della proclamazione ed assume la pienezza delle sue funzioni al momento della prestazione del giuramento davanti al Consiglio di osservare lealmente la Costituzione italiana nella seduta di insediamento.

Art. 33 - Attribuzioni

Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune, rappresenta l'Ente, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti. Suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portare a tracolla.

Nomina e revoca gli Assessori e conferisce la carica di Vicesindaco una volta avvenuta la proclamazione.

Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, le linee programmatiche di governo relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il suo mandato politico amministrativo.

Convoca e presiede il Consiglio Comunale e la Giunta.

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni entro i termini di legge, pena l'emanazione di provvedimenti sostitutivi ad opera dell'Organo di controllo. La nomina dovrà tenere conto, ove possibile del rispetto del principio di pari opportunità tra uomo e donna, garantendo la partecipazione di entrambi i sessi.

Esercita, quale Ufficiale di Governo e quale Sindaco le competenze a tali titoli attribuite dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti; sovrintende all'espletamento delle altre funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con i soggetti pubblici previsti dalla legge.

Art. 34 - Altre competenze

Il Sindaco nomina con proprio atto i responsabili da porre ai vertici della struttura amministrativa dell'Ente, attribuisce e definisce gli incarichi per l'esercizio delle funzioni di direzione di cui al successivo art. 59 e quelli dirigenziali e di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri previsti dalla legge.

Sono attribuite al Sindaco, che le esercita con le modalità previste dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione, anche le seguenti competenze di carattere amministrativo ed organizzativo:

a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune, nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire o eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica dei cittadini. Per l'esecuzione delle ordinanze può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica. I medesimi provvedimenti possono essere emanati quando si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa provvedere altrimenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti; tali ordinanze sono Comunicate al Ministero dell'Ambiente e della Sanità entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.

a1) assegna, sentito il responsabile del servizio, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

b1) adotta i provvedimenti concernenti il personale non riservati dalla legge, dallo statuto e dal regolamento di organizzazione alla competenza di altro soggetto;

c) esercita poteri sostitutivi nei confronti della Giunta inadempiente per quelle materie alla stessa non riservate espressamente dalla legge;

d) esercita poteri di delega nei confronti degli Assessori;

e) nomina, sentita la Giunta, i componenti delle commissioni, diverse da quelle la cui nomina la legge attribuisce al Consiglio, fra persone in possesso dei requisiti di compatibilità, idoneità e competenza nell'espletamento dell'incarico;

f) impartisce direttive al segretario comunale in ordine alla gestione amministrativa ed organizzativa dell'Ente;

g) nomina i responsabili delle strutture di massima dimensione;

h) adotta tutti i provvedimenti atti ad assicurare il perseguimento degli obiettivi indicati dal Consiglio da parte di uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni, società;

i) determina l'orario di apertura al pubblico degli uffici e l'orario di attuazione dei servizi comunali, sentita la Giunta;

j) adotta tutti i provvedimenti a rilevanza esterna necessari all'applicazione di leggi, statuto e regolamenti, laddove non riservati ad altri organi dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti di attuazione.

k) coordina e riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili

territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento del servizio con le esigenze complessive e generali degli utenti;

l) esercita le funzioni attribuite dalla legge in materia di protezione civile;

m) Nomina e revoca il Direttore Generale o attribuisce la relativa qualifica al Segretario Comunale, laddove non sia stata concordata la previsione della figura a livello comprensoriale;

n) Nomina il Segretario Comunale scegliendolo nell'apposito albo;

o) convoca i comizi per i referendum comunali;

p) adotta i provvedimenti di requisizione di beni privati per grave necessità pubblica.

Art. 35 Provvedimenti del Sindaco

Il Sindaco quale organo monocratico dell'Ente, adotta tutti i provvedimenti allo stesso esplicitamente attribuiti dalla legge statale e regionale nonché dal presente statuto.

I provvedimenti di cui al precedente comma sono adottati con l'assistenza di un verbalizzante che ne cura la stesura, segretario comunale, vicesegretario o altro dipendente a ciò delegato, sono registrati e numerati progressivamente, sono soggetti a pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio.

Se l'ordinanza è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale, per i reati in cui fossero incorsi.

Titolo III - PARTECIPAZIONE

Capo I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Sezione 1[^] - Criteri direttivi

Art. 36 - Partecipazione dei cittadini

Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti coloro che vivono stabilmente nel suo territorio all'attività politico amministrativa, economica e sociale della Comunità; considera, a tal fine, con favore il costituirsi di ogni associazione intesa a concorrere con metodo democratico a tale attività.

Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il Comune assicura la partecipazione di tutti gli interessati, singoli o associati, appartenenti a tutte le categorie sociali ed economiche e del volontariato.

Ai fini di cui al comma precedente il Comune favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni di zona sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

Art. 37 - Principi del Procedimento Amministrativo

La partecipazione dei soggetti interessati nei procedimenti amministrativi relativi all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive è garantita dalle disposizioni di legge, dalle norme del presente Statuto e dalle norme regolamentari in materia.

Il Comune ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di uno specifico provvedimento, per ciascun tipo dei quali stabilisce il termine entro il quale deve esaurirsi, quando ciò non sia disposto direttamente dalle leggi o da regolamenti, ogni procedimento amministrativo che consegua obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d'ufficio.

Le determinazioni di cui al precedente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi più idonei per assicurarne la conoscenza.

Tutti i provvedimenti amministrativi adottati dal Comune, esclusi gli atti normativi e quelli di carattere generale, devono essere motivati con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle motivazioni giuridiche che hanno determinato la decisione amministrativa in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

Art. 37 bis - Associazioni e Volontariato

Il Comune riconosce, promuove e favorisce lo sviluppo dell'associazionismo e del volontariato quali strumenti fondamentali di sviluppo della persona, di espressione dei valori di libertà, di solidarietà e di progresso civile.

Il Comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa.

La Giunta Comunale può altresì mettere a disposizione delle associazioni a titolo di contributi in natura, beni o servizi in modo gratuito.

Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'Ente è stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.

Il Comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale ed inserite nell'apposito albo regionale, l'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.

Le associazioni che hanno ricevuto contributi in danaro o in natura dall'Ente devono redigere nei tempi indicati nell'atto di concessione, apposito rendiconto che ne evidenzia l'impiego.

Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento delle finalità della vita personale, civile, sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente. Tali associazioni possono usufruire dei contributi di cui ai commi precedenti.

Il Comune potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente e collaborare a progetti, strategie, studi e sperimentazioni.

Il Comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di interesse generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.

Sezione 2[^] - Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 38 - Riunioni e Assemblee

Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti, cittadini, stranieri, residenti o non residenti nel territorio comunale, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

Il Comune ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di coloro che ne facciano richiesta, le sedi decentrate ed ogni altra struttura e spazio idoneo.

Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Il Comune convoca assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti di forze sindacali

e sociali di categoria nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, su argomenti di loro interesse, per:

- a) la formazione di comitati e di commissioni;
- b) dibattere problemi;
- c) sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal Sindaco.

Art. 39 – Consultazioni

La Giunta Comunale delibera la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali e di categoria nelle forme di volta in volta ritenute più idonee su provvedimenti di loro interesse.

I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti del Consiglio Comunale.

I costi delle consultazioni sono a carico del Comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

Il Comune considera obiettivo strategico e prioritario favorire la partecipazione attiva della popolazione giovanile alla vita amministrativa e il confronto, su un piano di piena dignità, tra giovani ed istituzione locale, a tal fine asseconda ed incentiva la formazione di organismi rappresentativi della popolazione giovanile.

Tali organismi dovranno assicurare la rappresentanza dei giovani, studenti, lavoratori e disoccupati.

Sezione 3[^] - Iniziativa popolare

Art. 40 - Istanze Petizioni Proposte

Chiunque sia residente nel territorio comunale, le associazioni o i singoli, possono rivolgere istanze e petizioni al Sindaco, con riferimento ai problemi di rilevanza cittadina o zonale o per esporre necessità di interesse generale o particolare purché coinvolgente sempre interessi collettivi, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti

Il Comune è tenuto a pronunciarsi entro novanta giorni.

Le istanze, le petizioni e le proposte poste in forma scritta, sono ricevute dal Sindaco che ne prende atto e le comunica agli organi competenti per verificarne la congruità

e prendere i relativi provvedimenti ed al Consiglio Comunale per le funzioni di controllo ad esso attribuite.

Agli effetti dei precedenti commi le istanze le petizioni possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; la proposta di adozione di nuove deliberazioni o di revoca di deliberazioni precedenti deve contenere un minimo di cinquanta firme.

Art. 41 - Referendum

Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella Comunità e l'attività degli Organi comunali.

Il Comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

Sono ammessi referendum consultivi e propositivi; la indizione è fatta quando lo richiedano un quinto degli elettori residenti nel Comune che abbiano compiuto la maggiore età.

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Sull'ammissibilità del referendum decide il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

Il referendum non può aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria:

- a) Statuto comunale
- b) Regolamento del consiglio comunale
- c) Piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi
- d) Espropriazione per pubblica utilità
- e) Designazione e nomine
- f) Atti di acquisto alienazione e permuta di immobili.

Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

Un apposito regolamento stabilisce le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

Art. 42 - Effetti del Referendum

Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza dei votanti ed abbia partecipato al voto la maggioranza assoluta degli aventi diritto e cioè tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Se l'esito è stato favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale entro novanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 43 - Disciplina del Referendum

Le norme per l'attuazione del referendum consultivo o propositivo sono stabilite da un apposito regolamento.

Art. 44 - Azione Popolare

Ciascun elettore del Comune può far valere innanzi alle giurisdizioni amministrative le azioni e i ricorsi che spettano al Comune.

La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal giudice di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, nonché, in caso di soccombenza, le spese a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Art. 45 - Diritto di Accesso

Tutti gli atti dell'Amministrazione comunale sono pubblici ad eccezione di quelli che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati.

Il Sindaco con dichiarazione motivata può vietarne l'esibizione temporanea in quanto la loro diffusione potrebbe pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

La consultazione degli atti deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti dal regolamento.

In caso di diniego da parte del funzionario o dell'impiegato che deve comunicare le proprie determinazioni in merito, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta scritta.

Il regolamento stabilisce i tempi ed i modi di esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

Con apposito regolamento è assicurata ai cittadini, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento

dei soli costi di riproduzione.

Il regolamento inoltre:

a) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;

b) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'Amministrazione comunale;

c) assicura agli Enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione comunale;

d) favorisce la divulgazione, attraverso la pubblicazione di opuscoli, bollettini, giornali, di tutte quelle notizie che interessano, la Comunità locale.

Art. 46 - Diritto di informazione dei cittadini

Tutti gli atti dell'amministrazione ad eccezione di quelli aventi destinatario determinato o sottoposti ai limiti previsti da specifiche leggi sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati. La pubblicazione avviene mediante affissione in apposito spazio accessibile a tutti, sistemato nel palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi.

L'affissione avviene a cura del segretario Comunale che si avvale di specifico personale comunale e su attestazione di questi certifica l'avvenuta pubblicazione.

Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

Nella pubblicazione e notificazione degli atti il Comune può avvalersi oltre che dei sistemi tradizionali anche dei mezzi di comunicazione ad alta tecnologia o di mezzi ritenuti più idonei ad assicurare una reale conoscenza degli atti amministrativi.

L'informazione deve essere corretta tempestiva puntuale e completa.

Il regolamento sull'accesso detta ulteriori norme sul diritto di informazione nel rispetto delle normative statali, regionali e del presente statuto sulla trasparenza amministrativa.

Allo scopo di pubblicizzare l'attività del comune e della comunità rappresentata e

nell'intento di dare concreta attuazione al diritto di informazione, la Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi ritenuti più idonei, promuove il notiziario comunale ed altri strumenti tradizionali o inerenti l'utilizzo di tecnologie informatiche interattive.

Capo II - DIFENSORE CIVICO

Art. 47 - Istituzione del Difensore Civico

Il Comune promuove la istituzione a livello sovracomunale dell'ufficio del "Difensore Civico" affinché egli garantisca l'imparzialità e il buon andamento della pubblica Amministrazione comunale segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'Amministrazione stessa nei confronti dei cittadini.

Raggiunto l'accordo con gli altri Comuni del comprensorio o con altri enti interessati alla istituzione della figura del "Difensore Civico" l'Amministrazione comunale inserisce in apposito regolamento le norme concordate in ordine alla elezione, alle prerogative, ai mezzi per il suo funzionamento e ai suoi rapporti con il Consiglio Comunale.

Titolo IV - ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 48 - Svolgimento dell'azione amministrativa

Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

Gli Organi istituzionali del Comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa e dei regolamenti disciplinanti la materia.

Il Comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri Comuni, con la Provincia e con altri soggetti previsti dal precedente art. 4.

Il Comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Capo I - SERVIZI

Art. 49 - Servizi Pubblici Comunali

Il Comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 50 - Gestione diretta dei Servizi Pubblici

Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle forme previste dalla legge.

Art. 51 - Aziende speciali ed istituzioni

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e ne approva lo statuto.

Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di istituzioni, organismi dotati di sola autonomia gestionale.

Organi dell'azienda e dell'istituzione sono:

a) il Consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal Consiglio Comunale. fuori dal proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti; la nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti; si applicano per la revoca dei componenti del Consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli Assessori comunali; nella nomina deve essere rispettato il principio della rappresentanza di soggetti che siano espressione delle minoranze presenti in consiglio

b) il Presidente, nominato dal Consiglio Comunale con votazione separata prima di quella degli altri componenti del Consiglio di amministrazione;

c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale, nominato per concorso pubblico per titoli ed esami, salvo i casi previsti dalla legge in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta.

L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e da regolamenti comunali.

Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II - FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 52 - Convenzioni

Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Municipale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi pubblici determinati.

Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 53 - Consorzi

Il Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni e Provincie e con soggetti di cui al precedente art. 51 per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

A tal fine il Consiglio Comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del Consorzio.

La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art. 46 del presente statuto

Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'Assemblea del Consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del Consorzio.

Art. 54 - Accordi di Programma

Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

A tal fine il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni interessate.

L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del Presidente della Regione del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle Amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del Sindaco.

Qualora l'accordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 27 della legge 8/6/1990 n. 142 e dal presente articolo, si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento, di competenza del Comune.

Titolo V - ORDINAMENTO

Capo I - PRINCIPI DI GESTIONE

Art. 55 - Organi Gestionali

Sono organi gestionali del Comune il Segretario Comunale e i responsabili degli uffici e dei servizi cui sia riconosciuto l'esercizio di funzioni a rilevanza esterna e di direzione nell'ambito della sfera esecutivo organizzativa, per legge, statuto o regolamento di attuazione.

Salve le attribuzioni già espressamente previste dalla legge e dal presente statuto, con il regolamento di organizzazione in via generate e con gli altri regolamenti di attuazione per le relative procedure, sono individuati i provvedimenti, anche previsti da leggi speciali, che costituiscono, secondo l'ordinamento del Comune, espressione dell'attività di gestione riservati ai soggetti di cui al precedente comma.

Con esclusione delle competenze direttamente attribuite dalla legge o dallo statuto con carattere di inderogabilità ovvero siano dalla legge o dallo statuto individuati esplicitamente ed inderogabilmente i soggetti destinatari di delega, i titolari di competenze gestionali proprie possono esercitarle conferendo, in via generate o speciale, delega.

Il conferimento della delega comporta il trasferimento della competenza, pur conservando il delegante la potestà di indirizzo e di controllo sull'esercizio della competenza da parte del delegato, nonché quella di revoca, ove ritenuta necessaria in sede di autotutela.

I conflitti di competenza fra i responsabili delle unità organizzative di massima dimensione sono decisi con provvedimento del Segretario Comunale; ove il conflitto di competenza riguardi anche il Segretario Comunale esso viene risolto dal Sindaco, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge e dal presente statuto.

I soggetti coinvolti hanno l'obbligo di sottoporre il conflitto all'esame dell'organo decidente il quale assumerà la propria determinazione sentite le parti interessate.

Art. 56 - Principi Generali

L'organizzazione degli uffici e dei servizi risponde a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione, flessibilità, efficienza ed efficacia e si ispira ai principi di professionalità e responsabilità per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi dell'ente.

L'attività dell'ente è ripartita in aree di attribuzione delle competenze all'interno delle quali sono rinvenibili unità organizzative, di diversa entità e complessità denominate uffici, in rapporto ai compiti assegnati, finalizzate allo svolgimento di servizi funzionali, strumentali e di supporto.

Ad ogni unità organizzativa, comprese quelle di massima dimensione, è preposto un responsabile, che risponde dello svolgimento delle funzioni o del raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Per il migliore esercizio delle funzioni dei responsabili delle strutture di massima dimensione è istituita la conferenza permanente, presieduta e diretta dal Segretario Comunale, dei suddetti responsabili, con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative; le modalità di funzionamento e di esercizio delle attribuzioni sono disciplinate dal regolamento di organizzazione.

La definizione dell'organigramma, a seguito di verifiche periodiche sulla distribuzione dei carichi di lavoro ed in rapporto a parametri di efficienza e funzionalità è compito della Giunta Comunale, previa informazione delle Organizzazioni sindacali ed eventuale esame congiunto, se richiesto, da espletarsi nel termine massimo di quindici giorni.

Art. 57 - Il Rapporto di Lavoro

Il rapporto di lavoro, le responsabilità dei dipendenti e le modalità di accesso all'impiego sono disciplinate dalla legge, la contrattazione collettiva definisce il trattamento economico fondamentale ed accessorio nonché le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro.

Lo svolgimento di attività lavorativa al di fuori del rapporto di servizio è incompatibile con la qualifica di dipendente comunale, salve eventuali diverse disposizioni di legge o deroghe concesse dal Sindaco, secondo i criteri oggettivi previsti dal regolamento di organizzazione; questi ultimi tengono conto della specifica professionalità ed escludono casi di incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione.

La copertura dei posti di responsabile di unità organizzativa di massima dimensione o

di qualifiche di alta specializzazione può avvenire, fermi restando i requisiti previsti per la qualifica, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o eccezionalmente e salva deliberazione motivata della Giunta, di diritto privato, con le modalità previste, nel rispetto delle disposizioni di legge, del regolamento di organizzazione. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto per i vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in correlazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni del mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati tali contratti che non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Capo II - LA STRUTTURA

Art. 58 - Il Segretario Comunale ed il Vicesegretario

Il Segretario comunale è un funzionario pubblico dipendente da specifica Agenzia ed iscritto in apposito albo nazionale.

Lo stato giuridico del segretario comunale è regolato dalla legge.

Il Sindaco nomina il segretario scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito albo.

La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del sindaco, decorsi i quali è confermato il segretario in carica.

La nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco che ha effettuato la nomina.

Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, assicura la direzione tecnico organizzativa ed il coordinamento della struttura organizzativa e gestionale con i criteri dettati dal presente statuto.

Il segretario comunale svolge funzioni di indirizzo nei confronti dei responsabili e di collaborazione senza ledere l'autonomia gestionale e di organizzazione loro spettante per legge.

Svolge funzioni di sovrintendenza e di coordinamento dei responsabili delle aree e

dei servizi qualora non sia stato nominato il direttore generale.

Il segretario adotta tutti gli atti necessari a garantire la corretta istruttoria ed attuazione delle deliberazioni degli organi elettivi collegiali e dei provvedimenti del Sindaco, esercitando, se necessario e motivatamente, nei loro confronti poteri sostitutivi.

Spetta esclusivamente al segretario l'adozione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna per l'espletamento delle proprie competenze.

In particolare sono attribuite al segretario le seguenti competenze:

- a) partecipa alle sedute degli organi elettivi collegiali;
- b) redige i verbali di tali sedute, salvo esercitare potere di delega nel caso risulti non attribuita la qualifica di vicesegretario;
- c) cura e attesta l'iter di pubblicazione e assoggettamento a controllo, ove previsto dai provvedimenti;
- d) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi comunali in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi dello statuto ed ai regolamenti;
- e) emette dichiarazioni ed attestati su situazioni accertabili e documentate richiesti da altri Enti pubblici ferma restando la competenza dei responsabili dei servizi;
- f) può fare parte dell'ufficio preposto all'adozione delle sanzioni disciplinari diverse dal rimprovero verbale e dalla censura;
- g) esercita nei confronti dei soggetti di cui all'art. 59 le competenze di cui allo stesso articolo, comma 4 lettera h), i), j);
- h) esprime pareri e formula proposte in merito alla gestione;
- i) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;
- j) roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio;
- k) presiede il nucleo di valutazione e il servizio di controllo interno;
- l) presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti di responsabili di

area;

- m) autorizza la partecipazione a corsi di aggiornamento ed approfondimento di tematiche generali sulla base delle disponibilità di bilancio;
- n) autorizza le missioni dei responsabili apicali.

Il vicesegretario comunale esercita le funzioni vicarie del segretario coadiuvandolo e sostituendolo, nel rispetto delle direttive dallo stesso impartite, in tutti i casi di assenza o impedimento, con le modalità previste dal regolamento di organizzazione o, in caso di vacanza o assenza prolungata, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge e dallo stesso regolamento.

Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dell'ufficio del segretario comunale.

Art. 59 - Principi strutturali ed organizzativi

A prescindere dalla qualifica, direttiva o dirigenziale, esercita funzioni di direzione il soggetto cui sia demandata, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione nazionale e previa comunicazione alla parte sindacale, con provvedimento del Sindaco la competenza all'utilizzo di risorse umane e materiali e responsabilità, di gestione e di risultato per l'esercizio delle attività delle, strutture di massimo livello cui è preposto, anche in aggiunta ad altre specifiche competenze.

Al soggetto cui sono attribuiti compiti di direzione è assicurato il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nell'utilizzo delle risorse.

La funzione di direzione comporta la emanazione di direttive, istruzioni, indirizzi, ordini di servizio, atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, per il perseguimento degli obiettivi dell'Ente, a cui il personale interessato deve obbligatoriamente attenersi.

Ai responsabili delle strutture di massimo livello con funzioni di direzione sono attribuite:

- a) la direzione delle unità organizzative in cui si articola la struttura a cui sono assegnati, con poteri di organizzazione, coordinamento, controllo e sostitutivi;
- b) la responsabilità delle procedure per l'espletamento dei concorsi per l'assunzione dei dipendenti dell'Ente e la presidenza delle relative commissioni, fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo;
- c) la responsabilità delle procedure per l'espletamento delle gare di appalto nelle materie di competenza e la presidenza delle gare stesse,
- d) la gestione amministrativa del personale:

e) la predisposizione degli atti e dei documenti per la stipulazione dei contratti attinenti le materie di competenza e la stipulazione degli stessi;

f) l'utilizzo dei fondi appositamente destinati annualmente alla gestione nonché l'ordinazione e liquidazione delle spese con le modalità previste dai regolamenti di contabilità e dei contratti, fatta salva la possibilità di delega;

g) la partecipazione ad organismi collegiali dei quali figurino come membri;

h) l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario, nell'ambito di un tetto massimo complessivo, del congedo ordinario, salvo coordinamento con l'ufficio personale, di permessi, nel rispetto delle norme regolamentari in materia, allo svolgimento di missioni, nei limiti prefissati dalla Giunta, nei confronti dei dipendenti appartenenti alla struttura cui sono preposti;

i) l'articolazione dell'orario di servizio dei dipendenti appartenenti alla struttura cui sono preposti, nel rispetto sia della vigente normativa in merito che delle disposizioni impartite dal Sindaco circa l'orario di apertura al pubblico degli uffici e di erogazione dei servizi;

j) adozione delle sanzioni disciplinari del rimprovero verbale e della censura e formulazione di proposte per l'adozione degli altri provvedimenti nei confronti dei dipendenti assegnati alla struttura di loro competenza all'ufficio preposto individuato con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 29 del presente Statuto;

k) valutazione delle prestazioni ai fini della pianificazione del lavoro da svolgere per il soddisfacimento degli obiettivi fissati dall'ente, della crescita professionale dei dipendenti, per disporre di informazioni per favorire l'adozione di iniziative tese a migliorare le prestazioni per il futuro, per applicare gli importi fissati nel contratto decentrato per il salario accessorio;

l) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

m) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, di cui curano l'esecuzione, nonché i poteri di vigilanza edilizia ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

n) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, compresi i bandi di gara e di concorso e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

o) le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e l'applicazione di sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

p) le ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle che la legge attribuisce espressamente al Sindaco quale Ufficiale di Governo;

q) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Le competenze attribuite ai responsabili apicali sono esercitate tramite lo strumento organizzativo della delega ai dipendenti presenti nell'area che vengono individuati con provvedimento formale in base alla qualifica ricoperta con contestuale attribuzione della gestione dei capitoli di competenza.

I soggetti che esercitano funzioni di direzione sono responsabili del risultato dell'attività delle unità organizzative assegnate alla struttura di massimo livello cui sono preposti, della realizzazione degli obiettivi e dei programmi, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

Ad opera del servizio di controllo interno, istituito con le modalità previste dal regolamento di contabilità per lo svolgimento delle funzioni di cui al successivo art. 74, sono verificati, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta ed economica gestione delle risorse, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, la realizzazione degli obiettivi.

ART. 59 bis - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

La Giunta Comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'Ente non siano presenti analoghe professionalità.

La Giunta Comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo.

I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

ART. 59 ter - Collaborazioni esterne

Il Regolamento di organizzazione può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

ART. 59 quater - Uffici di indirizzo e di controllo

Il Regolamento può prevedere la costituzione di Uffici posti alle dirette dipendenze del Sindaco, della Giunta Comunale o degli Assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'Ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'Ente non sia dissestato e/o non versi in condizioni strutturalmente deficitarie.

Art. 60 - Svolgimento dell'Attività Amministrativa e Giusto Procedimento

L'attività amministrativa deve rispettare i principi dell'economicità, efficacia, trasparenza e partecipazione dei soggetti interessati secondo le modalità e le procedure determinate nei regolamenti comunali nel rispetto dei principi dell'ordinamento, delle leggi in materia e dei criteri fissati nel presente statuto.

Salvi i casi espressamente previsti dalla legge, da regolamenti governativi e comunali, di silenzio assenso, i procedimenti si concludono con provvedimento espresso motivato, emanato dall'Organo competente entro il termine previsto dall'ordinamento del Comune; in assenza di esplicita previsione di legge o di regolamento tale termine è di trenta giorni.

Salvo che per le attività meramente esecutive attribuite al segretario comunale ed ai responsabili con funzioni di direzione, tutti gli altri provvedimenti, per i quali già la legge non fissi precise procedure, devono rispettare il giusto procedimento come di seguito definito.

Ai sensi del presente statuto si intende per giusto procedimento quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinato alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnico, contabile e di legittimità, rispettivamente rilasciati dal responsabile del

servizio, dal ragioniere e dal segretario, nonché, alla successiva pubblicazione e comunicazione dell'avvenuta adozione con le modalità e nei tempi fissati dalla legge e dai regolamenti di attuazione del presente statuto, salvo ogni altro ulteriore obbligo imposto dalla legge.

Titolo VI - RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI E DEI DIPENDENTI COMUNALI

Art. 61 - Responsabilità verso il Comune

Gli Amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.

Gli Amministratori ed i dipendenti comunali, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti nei modi previsti dalle leggi in materia.

Il Sindaco, il Segretario del Comune, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del precedente 1^o comma, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei conti indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Se il fatto dannoso sia imputabile al Segretario del Comune o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 62 – Responsabilità verso terzi

Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente art. 61.

E' danno ingiusto, agli effetti del precedente 1^o comma, quello derivante da ogni violazione del diritti del terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui

compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di Organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione; la responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 63 - Responsabilità dei Contabili

Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 64 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 65 - Parere sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

Il Segretario comune, il responsabile del servizio interessato ed il responsabile dell'ufficio di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi della legge.

Il Segretario, unitamente al responsabile del servizio interessato, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del Consiglio Comunale e della Giunta Municipale.

Titolo VII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 66 - Ordinamento della Finanza Comunale

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.

Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe e canoni ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 67 - Attività Finanziaria del Comune

La finanza del Comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 68 - Amministrazione dei Beni Comunali

La Giunta Comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando, attraverso apposito ufficio, la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio. Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

La Giunta Comunale adotta gli atti previsti dal regolamento per assicurare, da parte di tutti i responsabili di uffici e servizi, l'osservanza dell'obbligo generale di diligenza nella utilizzazione e conservazione dei beni dell'ente. Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari, definiti dal regolamento.

La Giunta Comunale adotta, per propria iniziativa o su proposta del responsabile, i provvedimenti idonei per assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità. Al responsabile della gestione dei beni compete l'attuazione delle procedure per la riscossione, anche coattiva, delle entrate agli stessi relative.

In presenza di rilevanti interessi di carattere pubblico o sociale, la Giunta Comunale può concedere i beni patrimoniali in comodato o in uso gratuito, con le modalità stabilite dalla legge.

I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, a seguito di deliberazione adottata dal consiglio comunale per gli immobili e dalla giunta per i mobili. La deliberazione del consiglio comunale è adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti assegnati.

L'alienazione dei beni immobili avviene, di regola, mediante asta pubblica, tranne per le cessioni ad altri enti pubblici e per i beni di modesto valore per i quali risulti evidente la non convenienza della procedura concorsuale.

L'alienazione dei beni mobili è effettuata con le modalità stabilite dal regolamento.

Il Comune può affidare direttamente alle società sportive locali la concessione di beni per manifestazioni d'interesse delle stesse società.

Le somme provenienti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile, da lasciti, donazioni, riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del comune, secondo le priorità in esso stabilite.

Art. 69 - Il Bilancio

L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.

La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio di previsione annuale e pluriennale deliberato dal Consiglio comunale, nei termini di legge, osservando i principi della unità, annualità, universalità, dell'integrità e del pareggio finanziario, pubblicità.

Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio pluriennale, elaborato in termini di sola competenza e di durata pari a quello della Regione Toscana e comunque non inferiore a tre anni, contiene le previsioni sull'andamento delle entrate e delle spese che si prevede di acquisire ed impegnare nel periodo considerato in relazione alla legislazione vigente e agli effetti degli interventi e provvedimenti individuati e programmati nell'esercizio dell'autonomia finanziaria del Comune.

Art. 70 - Il Conto Consuntivo

I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché, la relazione del revisore dei conti.

Art. 71 - Attività Contrattuale

Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutazioni, alle locazioni ed agli affitti, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

Il Segretario del Comune roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al precedente 1° comma.

Il responsabile apicale dell'area delle posizioni e di risultato interviene in rappresentanza del Comune.

Art. 72 - Revisione Economico Finanziaria

Il Consiglio Comunale affida la revisione economico finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempimento e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

Il revisore collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del Comune ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune.

Nella relazione di cui al 3° comma il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Il revisore risponde delle verità delle sue attestazioni; ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del Comune ne riferisce immediatamente al Consiglio Comunale.

Art. 73 - Tesoreria

Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario affidatario del servizio di riscossione dei tributi;

b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi di legge.

I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità, nonché dalla convenzione d'appalto del servizio.

Art. 74 - Controllo Economico della Gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono semestralmente, con l'intervento del revisore dei conti, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'Assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta Municipale.

La Giunta Municipale, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige semestralmente per il Consiglio Comunale la situazione generale aggiornata sulla esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi.

Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, ai sensi di legge, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Titolo VIII - RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 75 - Partecipazione alla Programmazione

Il Comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della Regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla Provincia.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al 1° comma del presente articolo il Comune consulta le Associazioni dei lavoratori autonomi e dipendenti al fine di armonizzare la propria formulazione con le esigenze delle varie categorie.

Il Comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettati dalla legge regionale.

La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal Comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla Provincia.

Art. 76 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

Il Comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla Regione.

L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione del Consiglio Comunale approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 77 - Rapporti con la Comunità Montana

Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di funzioni del Comune.

Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di indirizzo e di controllo.

Art. 78 - Pareri Obbligatori

Il Comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche.

Decorso infruttuosamente il termine di quarantacinque giorni o il termine diverso previsto da leggi speciali, il Comune può prescindere dall'acquisizione del parere a meno che non si tratti di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

Titolo IX - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 79 - Modificazioni e Abrogazione dello Statuto

Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello Statuto, sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge.

La proposta di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo statuto sostitutivo. La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente all'approvazione del nuovo statuto.

Art. 80 - Adozione dei Regolamenti

Contestualmente all'entrata in vigore dello statuto o delle sue variazioni, gli organi competenti avviano una revisione generale dei regolamenti di emanazione comunale in vigore nel Comune, allo scopo di adeguarne e coordinarne le disposizioni ai principi statutari.

Per quanto non incompatibili con le norme statutarie continuano a rimanere in vigore, fino all'approvazione dei nuovi regolamenti, le disposizioni regolamentari precedenti.

Art. 81 - Entrata in Vigore dello Statuto

Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo di legittimità da parte del competente Organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta Ufficiale degli Statuti.

Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo pretorio del comune.